RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nelle cause riunite C-258/90 E C-259/90 *

I — Antefatti e procedimento

a) *Ambito normativo*

— Il regolamento base n. 4028/86

1. In forza dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), la Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a talune azioni intraprese, in particolare, nel campo del riorientamento dell'attività peschereccia mediante campagne di pesca sperimentale. Il contributo è concesso, alle condizioni previste dal regolamento n. 4028/86, al fine di agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca nell'ambito degli orientamenti della politica comune della pesca.

2. A termini dell'art. 13 del citato regolamento,

« per campagna di pesca sperimentale s'intende un'operazione di pesca a fini commerciali effettuata in una zona determinata, alla scopo di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche della zona ».

3. In forza dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 4028/86, la Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi a campagne di pesca sperimentale concernenti

« a) acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro ovvero

b) acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso o sta negoziando un accordo di pesca, nonché le acque adiacenti ai territori degli Stati membri in cui non è applicabile alcuna disposizione della normativa comunitaria in materia di pesca o

c) acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro ».

Conformemente ai nn. 2 e 3 di detto art. 14,

« 2. Per beneficiare del contributo comunitario, i progetti di cui al n. 1 devono inoltre:

a) (...)

b) vertere su campagne della durata minima di 60 giorni di pesca all'anno e per nave, da realizzare in una o più uscite in mare;

* Lingua processuale: lo spagnolo.

c) riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio e

d) prevedere la presenza a bordo di uno o più osservatori scientifici riconosciuti dallo Stato membro interessato o, ove ciò non fosse possibile, la partecipazione di un istituto scientifico alla preparazione della campagna e all'utilizzazione dei risultati ottenuti.

3. Un progetto può riguardare più campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca allo scopo di porre le basi per lo sfruttamento stabile e duraturo della zona stessa ».

4. Il contributo di cui all'art. 14 consiste in un premio di incentivazione pari al 20% delle spese ammissibili della campagna con una partecipazione obbligatoria delle autorità statali nazionali compresa tra il 10 e il 20% di tali costi. I progetti di campagne di pesca sperimentale sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi.

5. Il tenore del n. 3 dell'art. 16 del regolamento n. 4028/86 è il seguente:

« Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del premio (...). La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato permanente delle strutture della pesca (...) ».

6. Per ciascuna campagna i titolari dei premi di incentivazione trasmettono, in forza dell'art. 17 del citato regolamento, alla Commissione nonché alle autorità nazionali dello Stato membro o degli Stati membri interessati una relazione concernente

« a) lo svolgimento tecnico della campagna, in particolare i metodi di pesca utilizzati;

b) le specie catturate, le località nelle quali sono state catturate, le rese corrispondenti e le catture accessorie;

c) i risultati economici della campagna;

d) qualsiasi altra informazione raccolta dagli osservatori ».

Dopo aver esaminato la relazione, la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri.

— Il regolamento di attuazione n. 1871/87

7. Le modalità d'attuazione del regolamento n. 4028/86 sono fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1987, n. 1871, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per quanto riguarda le azioni d'incentivazione della pesca sperimentale (GU L 180, pag. 1). In forza dell'art. 2,

n. 1, di detto regolamento di attuazione n. 1871/87, le domande di contributi finanziari comunitari devono recare i dati che consentono alla Commissione di prendere una decisione su dette richieste. A termini dell'art. 2, n. 3,

« le domande di cui al paragrafo 1 vengono registrate il giorno in cui sono ricevute dalla Commissione ».

L'art. 3 del regolamento n. 1871/87 contiene un certo numero di definizioni fra cui, in particolare, quelle concernenti:

« — inizio della campagna, il giorno di partenza sia dal porto d'esercizio, sia dall'ultimo porto di armamento delle operazioni di pesca;

(...)

— fine della campagna il giorno di rientro del peschereccio, o dell'ultima imbarcazione della flottiglia (...) ».

Il n. 2 di detto art. 3 contiene la precisazione che, per poter fruire di un premio di incentivazione, le campagne devono avere inizio soltanto dopo la data di registrazione della richiesta di contributo da parte della Commissione.

Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 1871/87, il pagamento del premio di incentivazione è subordinato alla previa ricezione di fine campagna da parte della Commissione. Infine, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento:

« Se un progetto concerne varie campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca allo scopo di porre le basi di uno sfruttamento stabile e duraturo, il versamento del premio d'incentivazione per ciascuna campagna è subordinato all'esame da parte della Commissione della relazione o delle relazioni di fine campagna relative alle campagne precedenti trasmesse dal richiedente o dai richiedenti appena conclusa ciascuna campagna. Qualora ritenga che i risultati di questa campagna non consentono di prevedere uno sfruttamento stabile e duraturo nella zona considerata, la Commissione può decidere di ritirare la decisione di concessione del premio per la campagna o le campagne successive.

Tale decisione è notificata ai richiedenti nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nel quadro del comitato permanente per le strutture della pesca ».

b) *Fatti*

8. Il 13 dicembre 1989, due società di armamento spagnole, la Pesquerias de Bermeo (in prosieguo: la « Pesquerias ») e la Naviera Laida (in prosieguo: la « Naviera »), con sede in Las Arenas-Guecho (Spagna), presentavano alla segreteria generale della pesca marittima di Madrid domande di concessione di due contributi finanziari comunitari per due progetti di campagne di pesca sperimentale da realizzare con le navi « Ceres » e « Geminis » nelle acque internazionali dell'Atlantico sud-occidentale, in particolare intorno al 49° parallelo sud ed al

banc Burwood al 57° sud. Dette campagne sperimentali erano intese a valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche della zona interessata.

9. Il 7 febbraio 1990 le autorità nazionali informavano la Pesquerias e la Naviera che, qualora la Commissione delle Comunità europee avesse preso una decisione favorevole, la segreteria generale della pesca marittima avrebbe concesso un aiuto pari al 20% dei costi ammissibili per la conduzione delle campagne di pesca sperimentale.

10. Il 14 febbraio 1990 la Pesquerias e la Naviera presentavano alla Commissione delle Comunità europee, tramite le autorità spagnole, due richieste di premi d'incentivazione per campagne di pesca sperimentale nelle acque internazionali dell'Atlantico sud-occidentale. Gli avvisi di ricevimento 7 marzo 1990, trasmessi dalla Commissione alla Pesquerias e alla Naviera, contengono l'avvertenza che i medesimi non implicano in nessun modo che le domande, registrate sotto i nn. EXP/ES/2/90 e EXP/ES/1/90, rispettino tutte le disposizioni del regolamento n. 4028/86 e che le campagne non possono iniziarsi prima della data di ricevimento della domanda da parte della Commissione. I pescherecci « Ceres » e « Geminis » iniziavano le campagne di pesca sperimentale il 22 febbraio 1990 e il 15 febbraio 1990.

11. Il 24 aprile 1990, nel corso di una riunione del comitato permanente delle strutture della pesca (in prosieguo: il « CPSP »), previsto dall'art. 16 del regolamento n. 4028/86, il rappresentante della Commissione faceva iscrivere a verbale, al punto 3.2., la seguente dichiarazione:

« Il CPSP è stato informato dell'andamento delle campagne di pesca sperimentale presentate alla Commissione da parte degli Stati membri dal 1987 al 1989 (doc. XIV/86/90). Il rappresentante della Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

Nell'ambito delle informazioni che la Commissione deve fornire al comitato in merito alle decisioni di concessione dei premi da essa prese per le campagne di pesca sperimentale ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione ha preparato un documento che precisa la situazione (XIV/86/90).

Al fine di aiutare gli Stati membri nella selezione delle campagne di pesca sperimentale da essi presentate alla Commissione, quest'ultima, alla luce dell'esperienza delle campagne precedenti, fornirà precisazioni in ordine alle zone e specie la cui ammissione non è più ritenuta opportuna.

Nel corso dell'anno possono essere fornite ulteriori precisazioni.

Pertanto, per quel che riguarda il 1990, la Commissione non ritiene più opportuno, viste le campagne precedenti, proseguire questo tipo di azioni nelle zone dell'Atlantico sud-occidentale in cui esse sono state svolte.

La Commissione esaminerà invece con interesse progetti di campagne di pesca sperimentale in altre regioni dell'Atlantico sud-occidentale allo scopo di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e durevole delle risorse alieutiche ».

In questa dichiarazione la Commissione faceva riferimento alla concessione, tra il 1987 e il 1989, di 42 premi di incentivazione per 42 progetti di campagne di pesca sperimentale, 25 delle quali erano state effettuate nell'Atlantico sud-occidentale e riguardavano le stesse specie per cui la Pesquerias e la Naviera avevano presentato domanda.

12. Il 25 aprile 1990, la Commissione informava la Pesquerias e la Naviera di ritenere di non dover continuare a finanziare campagne di pesca sperimentale nell'Atlantico sud-occidentale e pertanto di non poter prevedere la concessione di premi d'incentivazione per campagne in quella zona.

13. Il 7 maggio 1990, la Pesquerias e la Naviera, dopo aver ricevuto le lettere 25 aprile 1990 della Commissione, chiedevano a quest'ultima di riconsiderare la sua posizione di concedere i premi d'incoraggiamento richiesti perché le campagne di pesca sperimentale delle navi « Ceres » e « Geminis » erano state iniziate, facendo affidamento sul sostegno delle autorità nazionali, da una decina di settimane, e in secondo luogo perché durante questo periodo la Pesquerias e la Naviera avevano intrapreso notevoli sforzi economici.

Con lettere 25 maggio 1990, la Pesquerias e la Naviera rilevavano che le domande per i progetti erano state presentate il 14 febbraio 1990 e che la Commissione ne aveva accusato ricevuta il 7 marzo 1990. Dalle lettere della Commissione 25 aprile 1990, ricevute il 7 maggio 1990, risulterebbe che le decisioni, in forza del regolamento n. 4028/86, non erano ancora state emanate e notificate, in spregio del termine di due mesi previsto dall'art. 16, n. 3, di detto regolamento. Di conseguenza, la Pesquerias e la Naviera chiedevano alla Commissione di concedere loro i premi di incentivazione richiesti.

14. Il 6 giugno 1990 la Commissione emanava le decisioni EXP/ES/2/90 e EXP/ES/1/90 rivolte al Regno di Spagna nonché alla Pesquerias e alla Naviera, con cui dichiarava, ai sensi dell'art. 1, che i progetti di campagne di pesca sperimentale nelle acque dell'Atlantico sud-occidentale non possedevano i requisiti necessari per ottenere un contributo finanziario comunitario a norma del regolamento n. 4028/86.

Il secondo e il terzo 'considerando' delle decisioni impugnate erano così redatti:

« Considerando che i pescatori comunitari conoscono il potenziale marino di questa zona; che d'altra parte sono noti i risultati dello sfruttamento di detta zona e che una campagna di pesca sperimentale al fine di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e durevole delle risorse del mare di quella zona non è giustificata;

considerando pertanto che detta campagna di pesca sperimentale non possiede i requisiti previsti per il contributo finanziario comunitario, in particolare i requisiti di cui all'art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 4028/86 (...)»

15. Due provvedimenti giudiziari 25 giugno 1990 emanati dalle autorità spagnole accertavano lo stato di insolvenza della Pesquerias e della Naviera.

16. Resta da precisare che il 7 novembre 1989 la Commissione aveva concesso premi di incentivazione per progetti di campagne di pesca sperimentale presentati il 15 febbraio 1989 dalla Pesquerias e dalla Naviera. Quelle campagne del 1989 erano state realizzate con le stesse navi « Ceres » e « Geminis » nelle stesse zone dell'Atlantico sud-occidentale e per le stesse navi, zone e specie oggetto dei progetti di campagne per il 1990 e a proposito dei quali la Commissione ha emanato le decisioni impugnate.

17. Le relazioni di fine campagna delle campagne di pesca sperimentale oggetto del presente procedimento sono state presentate alla segreteria generale della pesca marittima del governo spagnolo l'8 ottobre 1990 per la « Ceres » e il 5 ottobre 1990 per la « Geminis ».

c) *Procedimento*

18. I ricorsi della Pesquerias e della Naviera sono stati depositati nella cancelleria della Corte il 23 agosto 1990.

19. Con ordinanza 4 ottobre 1991 la Corte ha deciso, conformemente all'art. 43 del regolamento di procedura, di riunire le cause C-258/90 e C-259/90 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

20. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

21. Con decisione 9 luglio 1991, in applicazione dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

II — Conclusioni delle parti

a) *Nella causa C-258/90*

22. La *Pesquerias* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso d'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 6 giugno 1990 che ha negato alla Pesquerias de Bermeo SA il contributo finanziario comunitario a un progetto di campagna di pesca sperimentale nelle acque della zona dell'Atlantico sud-occidentale a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86;

2) annullare la citata decisione della Commissione delle Comunità europee 6 giugno 1990 per trasgressione del diritto co-

munitario, sviamento di potere, inosservanza delle forme ad substantiam, trasgressione del principio di gerarchia delle norme giuridiche, mancanza di motivazione e altri vizi giuridici, in forza degli artt. 173, 174, 189 e 190 del Trattato CEE, nonché dichiarare che, in forza dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, l'impresa ricorrente ha diritto al contributo finanziario comunitario per un importo di 43 931 600 PTA negatole dalla citata decisione;

3) dichiarare, in forza degli artt. 176, 178 e 215 del Trattato CEE, che la società ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causatile dall'adozione tardiva ed illecita della decisione della Commissione 6 giugno 1990, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri e per un importo sufficiente per porre rimedio alle conseguenze negative della decisione controversa;

4) condannare la convenuta alle spese.

Nella replica la Pesquerias integra e precisa le sue conclusioni chiedendo che la Corte voglia:

— annullare detta decisione della Commissione delle Comunità europee in quanto costituisce una trasgressione degli artt. 173, 174, 175, 189 e 190 del Trattato CEE, per infrazione alla normativa comunitaria, errore di fatto e di diritto, inosservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, insussistenza di fondamento giuridico sufficiente, sviamento di potere, vizio di forma, insufficienza di motivazione e contraddizione con i propri atti, nonché dichiarare che la compagnia di navigazione di cui è causa ha diritto ad ottenere il contributo finanziario comunitario negato da detta decisione;

— dichiarare altresì, in forza degli artt. 176, 178 e 215 del Trattato CEE, che l'impresa Pesquerias de Bermeo, in qualità di società ricorrente, ha diritto ad un risarcimento dei danni causatile, per un importo totale di 95 414 000 PTA, ritenuto necessario per porre rimedio alle conseguenze negative della decisione impugnata;

— condannare la Commissione alle spese.

La Pesquerias chiede alla Corte di ammettere l'offerta di prova seguente:

« 1) Versamento agli atti degli allegati al ricorso e alla replica.

2) Deposizione, se la Corte lo ritiene opportuno, del capitano Juan Carlos Gonzalez Fernandez, residente in calle Barbón, n. 93-1° C, Vigo (Spagna), e della biologa Carmen Sainza Souca, residente in Avenida Atlántica n. 40-4° B, Vigo (Spagna), imbarcati sulla " Ceres " per la campagna di pesca oggetto del presente procedimento.

3) Comunicazione da parte della Commissione dei motivi del cambiamento di criteri per quel che riguarda le zone di pesca, ed in particolare l'Atlantico sud-occidentale, deciso nella riunione del 24 aprile 1990 ».

23. La *Commis*sione chiede che la Corte voglia:

1) per quel che riguarda il ricorso di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 6 giugno 1990, respingere il ricorso proposto dalla Pesquerias de Bermeo SA;

2) per quel che riguarda la domanda della Pesquerias de Bermeo volta ad ottenere che le venga riconosciuto il diritto di ottenere il contributo finanziario negatole, dichiarare detta domanda irricevibile;

3) per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni,

— dichiarare detta domanda irricevibile e, in subordine,

— respingerla;

4) condannare la ricorrente alle spese.

Per quel che riguarda l'offerta di prova contenuta nella replica, la Commissione chiede nella controreplica che l'offerta venga dichiarata « irricevibile in quanto la proposta di cui ai punti 1 e 2 è già contenuta negli allegati al ricorso ed alla replica e, per quel che riguarda la questione di cui al punto 3, la Commissione si è già pronunciata in proposito nel controricorso e nella controreplica ».

b) *Nella causa C-259/90*

24. La *Naviera* chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare ricevibile il ricorso d'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 6 giugno 1990 che ha negato alla Naviera Laida SA il contributo finanziario comunitario a un progetto di campagna di pesca sperimentale nelle acque della zona dell'Atlantico sud-occidentale a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86;

2) annullare la citata decisione della Commissione delle Comunità europee 6 giugno 1990 per trasgressione del diritto comunitario, sviamento di potere, inosservanza delle forme ad substantiam, trasgressione del principio di gerarchia delle norme giuridiche, mancanza di motivazione e altri vizi giuridici, in forza degli artt. 173, 174, 189 e 190 del Trattato CEE, nonché dichiarare che, in forza dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, l'impresa ricorrente ha diritto al contributo finanziario comunitario per un importo di 43 931 600 PTA negatole dalla citata decisione;

3) dichiarare, in forza degli artt. 176, 178 e 215 del Trattato CEE, che la società ricorrente ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni causatile dall'adozione tardiva ed illecita della decisione della Commissione 6 giugno 1990, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri e per un importo sufficiente per porre rimedio alle conseguenze negative della decisione controversa;

4) condannare la convenuta alle spese.

Nella replica, la Naviera integra e precisa le sue conclusioni chiedendo che la Corte voglia:

— annullare detta decisione della Commissione delle Comunità europee in quanto costituisce una trasgressione degli artt. 173, 174, 175, 189 e 190 del Trattato CEE, per infrazione alla normativa comunitaria, errore di fatto e di diritto, inosservanza dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, insussistenza di fondamento giuridico sufficiente, sviamento di potere, vizio di forma, insufficienza di motivazione e contraddizione con i propri atti, nonché dichiarare che la compagnia di navigazione di cui è causa ha il diritto ad ottenere il contributo finanziario comunitario negato da detta decisione;

— dichiarare altresì, in forza degli artt. 176, 178 e 215 del Trattato CEE, che l'impresa Naviera Laida, in qualità di società ricorrente, ha diritto ad un risarcimento dei danni causatile, per un importo totale di 104 534 000 PTA, ritenuto necessario per porre rimedio alle conseguenze negative della decisione impugnata;

— condannare la Commissione alle spese.

La Naviera chiede inoltre alla Corte di ammettere l'offerta di prova seguente:

« 1) Versamento agli atti degli allegati al ricorso e alla replica.

2) Deposizione, se la Corte lo ritiene opportuno, del capitano Juan José Oubina Kessler, residente in calle Concepción Arenal, n. 8-3° B, La Coruña (Spagna), e del biologo Luis Ambrosio Blázquez, residente in Avenida de Portugal n. 125-3°, Madrid, imbarcati sulla " Geminis " per la campagna di pesca oggetto del presente procedimento.

3) Comunicazione da parte della Commissione dei motivi del cambiamento di criteri per quel che riguarda le zone di pesca, ed in particolare l'Atlantico sud-occidentale, deciso nella riunione del 24 aprile 1990 ».

25. La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

1) Per quel che riguarda il ricorso di annullamento della decisione della Commis-

sione delle Comunità europee 6 giugno 1990, respingere il ricorso proposto dalla Naviera Laida SA;

2) per quel che riguarda la domanda della Naviera Laida volta ad ottenere che le venga riconosciuto il diritto di ottenere il contributo finanziario negatole, dichiarare detta domanda irricevibile;

3) per quel che riguarda la domanda di risarcimento dei danni,

— dichiarare detta domanda irricevibile e, in subordine,

— respingerla;

4) condannare la ricorrente alle spese.

Per quel che riguarda l'offerta di prova contenuta nella replica, la Commissione chiede nella controreplica che l'offerta venga dichiarata

« irricevibile in quanto la proposta di cui ai punti 1 e 2 è già contenuta negli allegati al ricorso ed alla replica e, per quel che riguarda la questione di cui al punto 3, la Commissione si è già pronunciata in proposito nel controricorso e nella controreplica ».

III — Sintesi dei mezzi e argomenti della parti

Sulla ricevibilità

26. La *Pesquerias e la Naviera* ritengono innanzitutto manifesta la loro legittimazione attiva. Esse sono destinatarie delle decisioni impugnate, che le riguardano direttamente e individualmente. L'interesse individuale consiste nel fatto che le decisioni contestate ledono solo le destinatarie, individuate per nome dalla Commissione. La situazione della Pesquerias e della Naviera è direttamente disciplinata da queste decisioni.

27. La *Commissione* non contesta la ricevibilità formale dei ricorsi della Pesquerias e della Naviera.

Nel merito

28. Con i ricorsi la Pesquerias e la Naviera presentano varie domande di diversa natura. Le prime domande, fondate sull'art. 173 del Trattato CEE, riguardano l'annullamento delle decisioni della Commissione 6 giugno 1990, EXP/ES/2/90 e EXP/ES/1/90. Le seconde sono volte ad ottenere la dichiarazione che la Commissione è tenuta ad emanare decisioni da cui risulti che la Pesquerias e la Naviera hanno diritto ai premi di incentivazione richiesti. Le terze, presentate in forza degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, sono volte ad ottenere il risarcimento dei danni che la Pesquerias e la Naviera avrebbero subito a causa dell'adozione da parte della Commissione delle impugnate decisioni 6 giugno 1990.

Sulle domande di annullamento delle decisioni della Commissione 6 giugno 1990

29. La *Pesquerias* e la *Naviera* introducono a sostegno delle domande di annullamento due mezzi relativi alla trasgressione del regolamento del Consiglio n. 4028/86 e delle norme di diritto comunitario, fra cui gli artt. 173, 174 189 e 190 del Trattato CEE.

30. Nell'ambito del primo mezzo, la Pesquerias e la Naviera sostengono che le decisioni della Commissione 6 giugno 1990 trasgrediscono il principio della gerarchia delle norme giuridiche e sono pertanto viziate da errori di diritto e di fatto nonché insufficientemente motivate.

31. Quanto alla censura relativa alla trasgressione del principio della gerarchia delle norme giuridiche, la Pesquerias e la Naviera osservano che, a norma del diritto comunitario, il potere di emanare regolamenti appartiene al Consiglio. La Commissione ha in linea generale solo il potere di adottare regolamenti di attuazione. L'esecuzione di detto diritto comunitario potrebbe prendere altresì la forma di atti particolari di attuazione, come le decisioni. Alla stregua del principio secondo cui un regolamento di attuazione non deve derogare al regolamento base da cui deriva, le decisioni della Commissione 6 giugno 1990 non possono trasgredire il regolamento n. 4028/86, di rango superiore « poiché emanato dal Consiglio ». La concessione di contributi finanziari è subordinata a condizioni concrete contenute nel regolamento n. 4028/86, che la Commissione deve rispettare. Infatti, in forza dell'art. 16, n. 3, del citato regolamento, la Commissione deve emanare la sua decisione definitiva « entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto » di pesca sperimentale. La Commissione è tenuta al rispetto di questo termine perentorio, e la Pesquerias e la Naviera aggiungono, citando la sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455), che l'ammettere il contrario rischierebbe di fare della violazione del diritto un canone interpretativo, atteggiamento che la Corte non potrebbe assumere senza porsi in contrasto con il compito assegnatole dall'art. 164 del Trattato. Sebbene, quando gli Stati sono vincolati da un obbligo di risultato da ottenere imperativamente entro un determinato termine, l'applicabilità della disposizione contenente detto obbligo non possa essere inficiata dal fatto che l'obbligo imposto non è stato adempiuto, lo stesso dovrebbe valere quando le istituzioni comunitarie non rispettino detto obbligo. Dalla sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia (Racc. pag. 101), confermata dalla sentenza 7 febbraio 1979, causa 128/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 419), la Pesquerias e la Naviera deducono che ciò che è inammissibile per uno Stato membro (applicare in modo incompleto o selettivo le disposizioni di un regolamento) non dovrebbe essere neppure consentito alla Commissione, cioè lasciare inapplicato il regolamento n. 4028/86. Quest'ultimo è stato trasgredito perché le decisioni impugnate sono state adottate dopo la scadenza del termine di due mesi e perché negano alla Pesquerias e alla Naviera taluni diritti loro riconosciuti da detto regolamento.

32. Secondo la Pesquerias e la Naviera le decisioni impugnate contengono un duplice errore, di fatto e di diritto.

L'errore di fatto consiste nell'atteggiamento della Commissione di ritenere di poter mantenere indefinitamente aperto il termine per

pronunciarsi sulla concessione del premio di cui all'art. 15 del regolamento n. 4028/86. In tal modo la Commissione pregiudica il principio della certezza del diritto che la Corte ha definito, in particolare nelle sentenze 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor (Racc. pag. 2633), 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915), 26 maggio 1982, causa 44/81, Germania/Commissione (Racc. pag. 1855), e 22 febbraio 1984, causa 70/83, Kloppenburg (Racc. pag. 1075). La trasgressione di questo principio si traduce nel fatto che la Commissione ritarda la data di entrata in vigore di un atto mentre la data inizialmente prevista è già scaduta. La normativa comunitaria deve essere certa e la sua attuazione prevedibile per i destinatari. Citando in particolare la sentenza 30 novembre 1983, causa 235/82, Ferriere San Carlo/Commissione (Racc. pag. 3949), la Pesquerias e la Naviera aggiungono che le decisioni impugnate trasgrediscono il diritto comunitario perché, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario abbia inizio a una data anteriore alla sua pubblicazione. Qualora la Commissione si pronunci dopo la scadenza di un termine di due mesi, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del citato regolamento, occorrerebbe porre a carico della Commissione gli eventuali danni di una decisione tardiva. Infatti, un errore di questo genere non deve ledere le imprese che chiedono un contributo finanziario.

L'errore di diritto deriva dal fatto che la Commissione ha fondato le decisioni impugnate su criteri adottati dopo la data di scadenza del termine di due mesi. Le richieste di concessione degli aiuti finanziari per le campagne di pesca sperimentale contenevano tutte le caratteristiche specifiche, come la durata, lo svolgimento e il giorno di inizio della campagna, che non può essere precedente alla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione. Pertanto, ammettere la legittimità delle decisioni di diniego, adottate quattro mesi dopo la data della presentazione delle domande alla Commissione e sei mesi dopo l'inoltro delle domande presso le autorità nazionali competenti, comporterebbe una trasgressione della natura e dell'essenza delle norme del regolamento n. 4028/86. Riservandosi indefinitamente la facoltà di respingere le domande di contributi finanziari, la Commissione viene meno al principio del legittimo affidamento, come la Corte l'ha definito nelle sentenze 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor, già citata, e 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. pag. 1731).

33. La Pesquerias e la Naviera ricordano che in forza dell'art. 190 del Trattato le decisioni devono essere motivate in modo da consentire all'interessato di accertare se la decisione di cui è destinatario sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la legittimità. La portata di quest'obbligo di motivazione deve essere valutata tenendo conto delle circostanze del caso.

L'unica motivazione delle decisioni impugnate è contenuta negli ultimi 'considerando', stando ai quali le campagne di pesca sperimentale non possiedono i requisiti di cui all'art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento n. 4028/86.

La Pesquerias e la Naviera non possono ammettere una motivazione di tal fatta in quanto, per progettare uno sfruttamento stabile e durevole a lungo termine, sono ne-

cessarie più campagne successive, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del citato regolamento. Un progetto può comportare diverse campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca al fine di determinare le basi di uno sfruttamento stabile e duraturo a lungo termine. Le caratteristiche di uno sfruttamento stabile e duraturo a lungo termine così definite non possono essere neglette o modificate con decisioni della Commissione.

Inoltre, la Pesquerias e la Naviera ritengono che con le decisioni impugnate la Commissione si ponga in contrasto con le sue decisioni 7 novembre 1989, che hanno concesso contributi finanziari alla Pesquerias ed alla Naviera per le stesse navi e per le stesse zone di pesca nell'Atlantico sud-occidentale. Nelle decisioni 7 novembre 1989 la Commissione ha affermato che tutti i requisiti necessari per ottenere un contributo finanziario erano presenti, e che i progetti del 1989 vanno annoverati fra quelli che sembrano meglio corrispondere all'interesse della Comunità ad attuare una politica comune in materia di pesca. Per quel che riguarda le domande del 1990, presentate nel mese di febbraio del 1990, le compagnie di navigazione, fondandosi sul procedimento seguito l'anno precedente dalla Commissione a proposito delle campagne di pesca sperimentale nelle stesse acque con gli stessi pescherecci, hanno subito il diniego del contributo finanziario perché la Commissione ha cambiato criteri nel frattempo. Detto cambiamento è stato annunciato solo il 24 aprile 1990 con il verbale del comitato permanente delle strutture della pesca. Il diniego della Commissione trasgredisce il principio generale che vieta di agire in contraddizione con i propri atti.

34. Nell'ambito del secondo mezzo, relativo alla trasgressione delle norme di diritto comunitario, ed in particolare degli artt. 173, 174, 189 e 190 del Trattato CEE, la Pesquerias e la Naviera prospettano l'inosservanza delle forme ad substantiam e uno sviamento di potere.

Secondo la Pesquerias e la Naviera, la Corte ha definito lo sviamento di potere, in particolare nella sentenza 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione (Racc. pag. 141). Infatti, una decisione può essere inficiata da sviamento di potere qualora indizi oggettivi, pertinenti e concordanti la facciano apparire adottata onde perseguire scopi diversi da quelli dichiarati. Pertanto, il comportamento della Commissione, che ha notificato alla Pesquerias e alla Naviera, più di quattro mesi dopo la presentazione delle domande ufficiali di campagna sperimentale, di aver cambiato opinione e soprattutto di non avere l'intenzione di concedere il contributo, mentre le campagne si erano già iniziate, costituisce uno sviamento di potere manifesto e grave. D'altra parte, lo sviamento di potere è, nel caso di specie, flagrante. Infatti, con la decisione della Commissione 7 novembre 1989, alla Pesquerias e alla Naviera sono stati attribuiti contributi finanziari perché le campagne progettate nel 1989, che riguardavano le stesse navi e le stesse zone di pesca, erano conformi alle finalità dell'art. 14, n. 2, lett. c), cioè « prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio ». Nel 1990 alle stesse parti sono stati negati i contributi finanziari per le stesse navi operanti nella stessa zona dell'Atlantico sud-occidentale. Siffatto cambiamento radicale in un lasso di tempo inferiore ai sei mesi è rivelatore di uno sviamento di potere. A sostegno di questa tesi la Pesquerias e la Naviera citano il terzo 'considerando' del regolamento n. 4028/86.

L'inosservanza delle forme ad substantiam, che rende invalide e nulle le decisioni impugnate, consiste nel fatto che le decisioni sono state notificate non due mesi, bensì quattro mesi dopo la presentazione della domanda. Adottando tardivamente le decisioni impugnate la Commissione ha trasgredito il principio del legittimo affidamento, posto che alcuni mesi prima, il 7 novembre 1989, la Commissione aveva deciso diversamente riguardo a domande analoghe.

35. La *Commissione* rileva anzitutto una contraddizione negli argomenti svolti dalla Pesquerias e dalla Naviera. Queste ultime, partendo dalla considerazione che le decisioni impugnate sono illegittime perché emanate dopo la scadenza del termine di due mesi, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86, invitano la Commissione, con le lettere del mese di maggio del 1990, ad adottare decisioni favorevoli ai progetti di campagne di pesca sperimentale. Siffatte decisioni favorevoli sarebbero pertanto state altresì emanate comunque dopo il termine di due mesi. Logica vorrebbe che esse siano illegittime. La Pesquerias e la Naviera riterrebbero invece che decisioni favorevoli adottate anche dopo il termine di due mesi siano valide. Ne deriva, secondo la Commissione, che la Pesquerias e la Naviera ritengono in realtà che il termine di cui è causa non è tassativo. D'altra parte, la Commissione cita a riprova della sua conclusione che le decisioni favorevoli del 1989, emanate nove mesi dopo la presentazione delle domande di concessione di contributi finanziari, non sono state impugnate con ricorso di annullamento da parte della Pesquerias e della Naviera.

La Commissione osserva poi che, contrariamente alla tesi della Pesquerias e della Naviera, la semplice presentazione di una domanda di contributo finanziario per campagne di pesca sperimentale non obbliga automaticamente la Commissione ad adottare una decisione favorevole su detta domanda, presentata ufficialmente per il tramite delle autorità nazionali competenti e con il parere favorevole di queste ultime. Infatti, vi è un certo numero di requisiti formali il cui rispetto deve essere controllato dalla Commissione. Inoltre, il regolamento n. 4028/86 prescrive condizioni fondamentali che richiedono da parte della Commissione una valutazione ed un giudizio tecnico. Ciò si verifica, ad esempio, per la condizione di cui all'art. 14, n. 2, lett. c), la quale esige che il progetto deve « riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio (...) ». Per effettuare una valutazione di tal genere, la Commissione dispone di un margine discrezionale. L'esattezza di questa affermazione è confermata dal fatto che la corretta valutazione di dette condizioni fondamentali è subordinata a dati ottenuti obiettivamente in base alle risultanze del funzionamento della politica di aiuto alle campagne di pesca sperimentale precedenti o concomitanti per la stessa zona di pesca.

Ora, la Commissione disponeva dei dati forniti dalla Pesquerias e dalla Naviera nonché dei dati relativi al periodo 1987-1989 per 25 progetti eseguiti nelle stesse acque, per le stesse specie, con riferimento ai quali essa aveva fatto la sua dichiarazione 24 aprile 1990 dinanzi al CPSP. Con detta dichiarazione la Commissione non ha modificato i criteri di concessione degli aiuti. Si è limitata ad applicare le condizioni che determinano le sue decisioni sulle richieste di premi di incentivazione: se una domanda di contributo venisse presentata per una campagna di pesca sperimentale la cui finalità consiste nel raccogliere una serie di dati su una de-

terminata zona, sarebbe ovvio che detta campagna non potrebbe essere finanziata qualora i dati che essa deve fornire fossero già stati raccolti nell'ambito di altre campagne, fra cui appunto quelle effettuate nel 1989 dalla Pesquerias e dalla Naviera.

Infine, la Commissione aggiunge che la semplice lettura dei regolamenti nn. 4028/86 e 1871/87 conferma la sua tesi relativamente al margine discrezionale. Infatti, l'art. 1 del regolamento n. 4028/86 dispone che la Commissione « può » concedere un contributo finanziario; l'art. 14 del medesimo regolamento è strutturato e redatto, nei suoi quattro numeri, in modo tale da porre in rilievo la facoltà di valutazione della Commissione; l'art. 16, n. 3, di detto regolamento, stabilisce che la Commissione « decide » in merito alla concessione del premio; in forza del terzo ' considerando ' del regolamento n. 1871/87, le domande di contributo finanziario della Comunità devono recare i dati « che consentono alla Commissione di prendere una decisione in merito (...) », e il pagamento effettivo del premio di incentivazione è subordinato alle condizioni previste agli artt. 8 e 9 del regolamento n. 1871/87.

36. Per la Commissione, la Corte ha definito solo la gerarchia che subordina gli atti di esecuzione agli atti di base e questi ultimi al Trattato. Detta gerarchia è materiale e non organica, con riferimento all'istituzione che ha emanato l'atto. Le decisioni impugnate non sono censurabili in quanto emanate dalla Commissione. Infatti, il regolamento n. 4028/86 ha differenziato le funzioni autorizzando la Commissione a pronunciarsi sui premi di incentivazione di cui all'art. 15 di detto regolamento. La Commissione ritiene che il termine di due mesi previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86 non sia tassativo. Detto termine è unicamente volto a precisare a chi ha presentato domanda di premi di incentivazione da quale momento alla Commissione possa essere contestato un comportamento omissivo. Da quel momento il titolare della domanda ha il diritto di avvalersi dei mezzi messi a sua disposizione dal Trattato per ottenere che venga posto rimedio al comportamento omissivo dell'istituzione. Il mancato rispetto del termine non ha incidenza sul contenuto della decisione relativa alla domanda di contributi finanziari comunitari. Detta decisione, sebbene emanata dopo la scadenza del termine di due mesi, può quindi essere sia favorevole sia sfavorevole ai richiedenti.

37. A proposito della censura relativa agli errori di fatto e di diritto commessi dalla Commissione, quest'ultima rileva che, dalla presentazione delle domande del 14 febbraio 1990 e sino alle impugnate decisioni 6 giugno 1990, le attrici Pesquerias e Naviera hanno ricevuto numerose informazioni e chiarimenti che lasciavano prevedere l'esito che la Commissione avrebbe dato alle domande nonché il fatto che la Commissione non avrebbe ritenuto indefinito il termine di cui all'art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86.

La Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, le attrici non possono dedurre nuove trasgressioni dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento nella replica. Comunque sia, la giurisprudenza citata dalla Pesquerias e dalla Naviera a sostegno di questi mezzi non ha alcun rapporto con le presenti cause.

La Commissione contesta di aver commesso un errore di diritto emanando le decisioni impugnate. Dopo la scadenza del termine di due mesi essa non perde la facoltà di concedere o negare i contributi finanziari comunitari. Infatti, nessuna disposizione del regolamento n. 4028/86 né del diritto comunitario consente di affermare che la Commissione è tenuta a concedere l'aiuto dopo la scadenza del termine di due mesi, o che il silenzio della Commissione durante due mesi equivalga a una decisione favorevole sulle domande di premi di incentivazione. D'altra parte, i criteri considerati nuovi non sono stati adottati dopo la scadenza del termine di due mesi.

La Commissione ritiene di non aver trasgredito il principio secondo cui sarebbe vietato agire in contraddizione con i propri atti. I progetti del 1989 erano diversi da quelli del 1990. Essi vanno esaminati nel momento e nel contesto in cui si presentano al fine di valutare se possiedano i requisiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento n. 4028/86. L'approvazione dei progetti del 1989 non comporta quella dei progetti del 1990, perché in caso contrario la Commissione sarebbe tenuta ad approvare tutte le richieste successive della Pesquerias e della Naviera qualora riguardino le stesse navi, specie e zone di pesca.

38. Per la Commissione, la motivazione delle decisioni impugnate è sufficiente e non sono necessarie « più campagne successive », ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 4028/86, per mostrare che uno sfruttamento è « stabile » e « redditizio » « a termine » ai sensi del n. 2, lett. c), di detto articolo. Infatti il n. 3 del medesimo articolo è unicamente volto a consentire che un progetto di pesca sperimentale verta su più campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca. L'art. 14, n. 2, lett. c), contempla invece il caso di un progetto concreto che, per fruire del premio di incentivazione, deve necessariamente riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consenta di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio. I nn. 2 e 3 di detto articolo riguardano ipotesi distinte. Ciò è confermato dall'art. 9 del regolamento n. 1871/87. Pertanto non è necessario che un progetto, per poter soddisfare l'art. 14, n. 2, lett. c), debba comportare più campagne ai sensi del n. 3 di detto articolo.

39. Quanto alla censura relativa allo sviamento di potere, la Commissione contesta di averlo commesso adottando le decisioni 6 giugno 1990. Con le decisioni impugnate la Commissione ha perseguito solo gli obiettivi per cui le sono stati conferiti poteri dal regolamento n. 4028/86. Dopo aver esaminato le informazioni già ottenute dai pescatori comunitari in ordine al potenziale marino della zona dell'Atlantico sud-occidentale nonché i risultati dell'esplorazione di detta zona, essa ha ritenuto semplicemente che una campagna di pesca sperimentale destinata a valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse di detta zona non era giustificata e che pertanto la campagna di pesca proposta dalla Pesquerias e dalla Naviera non possedeva i requisiti per la concessione del contributo finanziario comunitario. La Commissione ritiene di aver potuto agire in tal modo perché, al di fuori delle finalità commerciali perseguite, ogni campagna di pesca sperimentale ha altresì la finalità di raccogliere dati che consentano di valutare le possibilità

in termini di redditività, di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse della zona di cui è causa. La Commissione non può né deve concedere contributi finanziari per campagne il cui scopo consiste nell'ottenere dati e nel procedere a valutazioni in una zona che è già stata sufficientemente esplorata e valutata nell'ambito di campagne precedenti. Una campagna effettuata a queste condizioni non può essere considerata un progetto di « pesca sperimentale » ai sensi del regolamento n. 4028/86.

Per la Commissione, il rispetto del termine di due mesi non è una condizione di forma prescritta ad substantiam. Un termine non è un elemento formale di un atto bensì un elemento esterno. Non essendo integrato al processo di elaborazione degli atti come un requisito di forma che ne determina la validità, il termine relativo all'emanazione di detti atti non può pertanto essere considerato una forma prescritta ad substantiam dell'atto di cui trattasi.

Sulle domande volte ad ottenere che la Corte dichiari che la Naviera e la Pesquerias hanno diritto ai contributi finanziari comunitari negati

40. La *Pesquerias* e la *Naviera* considerano ovvio che l'annullamento delle decisioni impugnate obbligherà la Commissione, conformemente all'art. 176 del Trattato, a prendere i provvedimenti necessari per concedere, in esecuzione delle sentenze della Corte, i contributi finanziari negati.

41. La *Commissione* ritiene irricevibile questa domanda della Pesquerias e della Naviera. La Corte può annullare le decisioni impugnate. Spetta però alla Commissione, in forza dell'art. 176 del Trattato CEE, prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte importa.

Sulle domande di risarcimento danni

42. La *Pesquerias* e la Naviera affermano che a causa del rigetto delle loro domande esse sono state costrette ad avviare una procedura fallimentare. Pertanto esse chiedono, citando la sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975), il risarcimento del danno causato da un'istituzione nell'esercizio delle sue funzioni. I requisiti (definiti dalla Corte nelle sentenze 26 novembre 1975, causa 99/74, Grands Moulins/Commissione, Racc. pag. 1531, e 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325) perché sorga la responsabilità delle Comunità sono, nel caso di specie, presenti. Il danno subito dalle compagnie è certo, reale, notevole e ha un'incidenza diretta sulla vita delle imprese colpite. È un danno diretto derivante dall'illegittimità del comportamento della Commissione, che è stato commesso con trasgressioni sufficientemente gravi di una norma superiore di diritto a tutela dei singoli. Il nesso di causalità fra il comportamento della Commissione e il danno lamentato è incontestabile. Infatti le decisioni impugnate sono state adottate in un momento

in cui le campagne di pesca sperimentale si erano già iniziate e stavano per terminare, cioè l'8 luglio 1990 per la nave « Geminis » e l'11 luglio 1990 per la nave « Ceres ». Se la Pesquerias e la Naviera fossero venute a conoscenza delle decisioni in tempo, avrebbero potuto astenersi dal realizzare le campagne sperimentali o ridurne l'entità. Esiste pertanto un nesso di causalità ai sensi della sentenza 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS/Commissione (Racc. pag. 1341), perché gli elementi di fatto e di diritto atti a provare detto nesso fra il danno lamentato e determinati atti illeciti addebitabili alla Commissione sono così riuniti.

La Pesquerias e la Naviera chiedono un risarcimento che copra sia le perdite subite sia il lucro cessante. Le perdite subite risultano dal diniego di concedere il contributo finanziario comunitario, cui va aggiunta la perdita dell'aiuto del 20% che la segreteria generale spagnola della pesca marittima aveva concesso subordinatamente all'erogazione del contributo comunitario. Il lucro cessante va aggiunto alla perdita subita, e pertanto l'importo da rimborsare dovrebbe consentire di ripristinare la situazione nello stato in cui si sarebbe trovata se la Commissione non avesse adottato le decisioni impugnate. A sostegno di quest'ultima richiesta, la Pesquerias e la Naviera citano la sentenza 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione, (Racc. pag. 579). Infine, esse chiedono un risarcimento delle spese sostenute per le presenti cause. I danni della Pesquerias e della Naviera sono conteggiati nel modo seguente:

— *Per la Pesquerías*

1. Lucro cessante dovuto alla riduzione della durata della campagna	6 800 000 PTA
2. Spese integrative	5 345 000 PTA
3. Perdita di entrate	31 636 600 PTA
4. Conseguenze negative dell'insolvenza	
4.1. Fornitori	10 100 000 PTA
4.2. Attività	15 600 000 PTA
4.3. Spese di procedura	30 000 000 PTA
4.4. Perdita di reputazione commerciale	27 569 000 PTA
	127 050 600 PTA

— *Per la Naviera*

1. Lucro cessante dovuto alla riduzione della durata della campagna	12 000 000 PTA
2. Spese integrative	5 766 000 PTA
3. Perdita di entrate	35 618 000 PTA

4. Conseguenze negative dell'insolvenza

4.1. Fornitori	10 100 000 PTA
4.2. Attività	15 600 000 PTA
4.3. Spese di procedura	30 000 000 PTA
4.4. Perdita di reputazione commerciale	31 068 000 PTA
	140 152 000 PTA

Da questi dati vanno dedotti i contributi finanziari concessi dalle autorità spagnole per le campagne di pesca sperimentale di cui è causa, cioè 36 760 800 PTA per la Pesquerias e 39 348 400 PTA per la Naviera.

43. La *Commissione* ritiene che le domande di risarcimento della Pesquerias e della Naviera vadano dichiarate irricevibili o infondate.

L'irricevibilità delle domande deriva dalla mancanza di precisione delle conclusioni volte ad ottenere il diritto all'ottenimento dei contributi finanziari nonché alle spese. Dette conclusioni privano di contenuto quelle relative alle richieste di risarcimento danni risultanti dal diniego dei premi di incentivazione, dalle spese derivanti dalle presenti cause e dagli « altri danni ».

Comunque sia, la Commissione ritiene infondate le domande di risarcimento danni in quanto la Pesquerias e la Naviera non provano che sussistano i requisiti relativi all'illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni, alla realtà del danno e al nesso di causalità fra comportamento e danno, che sono necessari per il sorgere della sua responsabilità extracontrattuale. La Commissione contesta che la Pesquerias e la Naviera siano state costrette in una situazione di insolvenza, che deriva solamente da una mancanza provvisoria di liquidità. Non è neppure esatto che la Pesquerias e la Naviera avrebbero potuto astenersi dall'effettuare le campagne se avessero avuto conoscenza, entro i due mesi, delle decisioni impugnate. Infatti le navi « Ceres » e « Geminis » hanno iniziato le campagne otto giorni e rispettivamente un giorno dopo la presentazione delle domande, e per poter rinunciare alle campagne la Commissione avrebbe dovuto emanare praticamente le decisioni impugnate il giorno dopo la presentazione delle domande. D'altra parte, la Pesquerias e la Naviera hanno effettivamente ridotto la durata delle campagne di pesca. Inoltre, la Pesquerias e la Naviera non hanno solo commesso l'imprudenza di iniziare le campagne di pesca a loro rischio e pericolo senza attendere le decisioni della Commissione, ma non le hanno neppure interrotte alla luce della dichiarazione della Commissione dinanzi al comitato permanente delle strutture della pesca né della lettera della Commissione 25 aprile 1990. La Commissione conclude che gli ipotetici danni sono direttamente ed esclusivamente addebitabili all'imprevidenza della Pesquerias e della Naviera.

G. F. Mancini
Giudice relatore